

Allegato 8



COMUNE DI MARIGLIANO

Alla Regione Campania
Ufficio Valutazioni Ambientali
Al RUP dott.ssa Nevia Carotenuto
Nevia.carotenuto@regione.campania.it

e.p.c

Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore all'Ambiente

Loro sedi

Oggetto: CUP 9677 – istanza per il provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al “Progetto di variante sostanziale ad un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti – proponente Perna Ecologia SPA – comunicazione avvio seconda consultazione pubblica e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. comma della L. 241/90. – **CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI A SEGUITO DI PARERE NEGATIVO DELLA PERNA ECOLOGIA** rese in modo congiunto dai Settori Urbanistica e Ambiente.

Vista la nota rif. Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024 nonché quanto già espresso dallo scrivente ente in conferenza di servizi del 12/03/2024 relativamente all'intervento di cui all'oggetto, da parte della ditta PERNA ECOLOGIA s.p.a.” individuato catastalmente al foglio n.15 p.lla 661, con la presente si chiarisce quanto segue:

- In riferimento al punto 1.2 la società Perna Ecologia S.p.A. inquadra l'intervento quale “Adeguamento di impianti preesistenti”. A parere dell'Ente l'intervento è da configurarsi invece quale nuova realizzazione con modifiche sostanziali dell'attività preesistente e pertanto persiste quanto riportato all'art. 53 comma 8 delle NTA del PUC con il divieto di attività insalubri di I e II classe.
Si precisa altresì che ai sensi art 53 comma 2 “ per le attività produttive presenti è necessario la verifica dagli organi di controllo delle condizioni ambientali quali rumore, degli inquinamenti e del traffico, l. In caso di esito negativo della verifica è obbligatoria la presentazione entro sei mesi di un progetto di adeguamento ambientale (sotto il profilo acustico, degli inquinamenti, del traffico).
- In riferimento al punto 1.3 considerato quanto espresso per il punto 1.2 non può essere considerato l'adeguamento.
- In riferimento al punto 1.4 l'approvazione della sola componente strutturale preclude il rilascio del permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01.

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), in coerenza con le disposizioni, di cui alla Legge Urbanistica della Regione Campania n. 16/2004 e al Regolamento Regionale n. 5/2011, è lo strumento urbanistico generale che delinea le scelte e i contenuti strutturali e strategici di assetto e di sviluppo del territorio

C_E955 - - 1 - 2024-04-11 - 0012306

comunale, con riferimento in particolare alla tutela ambientale e alle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

Tali disposizioni normative configurano il Piano urbanistico comunale (PUC) per l'articolazione dei suoi contenuti in una componente strutturale- strategica, con validità a tempo indeterminato, ed una componente programmatico-operativa, (POC) la cui validità è riferita ad archi temporali limitati.

- In riferimento al punto 1.5 l'attività pur non ricadendo in area PIP, all'art. 53 al comma 8 sono escluse le attività nocive di I e II classe.

Per le motivazioni esposte lo scrivente Ente conferma il PARERE SFAVOREVOLE.

Marigliano lì 10.04.2024

SETTORE VI
Ufficio Ambiente
Ing. Giuseppe Terracciano

SETTORE III
Ufficio Urbanistica
ing. Andrea Ciccarelli

C_E955 - - 1 - 2024-04-11 - 0012306